



# COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

Via Vittorio Veneto 23 – 31032 Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784509  
P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 45 DEL 21-11-2017

Registro settoriale n. 11

Note: \_\_\_\_\_

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2017 - 2018.**

### IL SINDACO

Premesso che:

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), approvato con D.C.R. n.90, del 19.04.2016, prevede che i Comuni devono continuare ad adottare le misure emergenziali, al fine di contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;

Considerato che:

- tra le azioni e misure utili previste dal P.R.T.R.A. sono previste limitazioni per le fonti mobili (mobilità e traffico) e per le fonti fisse (impianti termici);
- la Regione Veneto con D.G.R n.2130 del 23.12.2012 ha approvato il riesame della zonizzazione e classificazione del territorio regionale del PRTRA, individuando il Comune di Casale sul Sile appartenente all’Agglomerato di Treviso IT0509 caratterizzato da una popolazione superiore a 250.000 abitanti, costituito da un’area urbana principale (Treviso) e l’insieme dei dodici comuni contermini (Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba, Zero Branco);
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM10 e PM2,5 permangono tra i più critici, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale quando le

concentrazioni delle polveri superano frequentemente il valore limite del valore medio giornaliero, pari a 50 µg/m<sup>3</sup>;

- nell'anno 2016 sono stati registrati n.66 superamenti del limite del PM10 rispetto al limite di legge pari a n.35 superamenti annuali;
- dal 1° gennaio 2017 al 9 ottobre 2017 sono stati registrati 44 superamenti del limite del PM10 rispetto al sopra citato limite di legge;
- le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione, da un lato del numero dei motori che rimarranno effettivamente spenti, per il numero delle ore di applicazione dei provvedimenti, e dall'altro in ragione del minor consumo di combustibile realizzato con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali;
- il funzionamento dei motori endotermici ed il riscaldamento degli edifici hanno una evidente responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico locale e anche in quello del bacino padano, al quale il nostro comune appartiene, in quanto producono rifiuti gassosi (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO<sub>2</sub>, Benzene, Benzo(a)pirene, PM10, PM2,5, NO<sub>x</sub>, ecc.);
- non è possibile raccogliere e smaltire i rifiuti gassosi e quindi non resta che evitare, prevenire o ridurre la produzione, al fine di tutelare l'ambiente e la salute delle persone;
- i provvedimenti di limitazione hanno una duplice natura:
  1. emergenziale, in quanto riducono i fumi delle combustioni (rifiuti gassosi), in relazione al numero dei motori che rimangono fermi e alla riduzione della temperatura ambiente massima, consentita nei centri abitati e nei singoli immobili (cfr. art. 5 del D.P.R. n.74/2013);
  2. strutturale in quanto sensibilizzano l'opinione pubblica e quindi contribuiscono alla modifica dei comportamenti sbagliati e dannosi per la salute, ed incentivano la riqualificazione energetica degli immobili (diagnosi energetica, isolamento delle superfici opache e trasparenti, riqualificazione e manutenzione degli impianti, energia rinnovabile, domotica, energy management-UNI EN ISO 50001), dei veicoli e dei motori in genere;
- la salute delle persone, in questo caso, è tutelata dal rispetto delle norme vigenti in materia.

Conclusivamente quindi si può affermare che lo smog è prodotto dalle combustioni e le misure antismog comunali hanno come obiettivo la riduzione dell'inquinamento provocato dal locale consumo di energia fossile e biomassa, mediante azioni del breve (emergenziali) e del lungo termine (strutturali) e perciò risultano di competenza del sindaco (ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.).

Visto inoltre che:

- Per la stagione termica 2017-2018, il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), nella seduta del 21 settembre 2017, ha reso noto che la Regione, con DGRV n. 836 del 6.06.2017, ha approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano", stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, con il quale sono stati individuati degli interventi comuni da porre in essere nei seguenti ambiti: trasporti, combustione di biomassa e agricoltura.
- Gli interventi devono essere attuati fin da subito e comunque entro il 1° ottobre 2018, con un particolare sistema articolato su tre livelli di incrudimento delle azioni, di cui il primo va applicato indipendentemente dalla criticità raggiunta.
- La Regione ha altresì indicato l'applicazione delle misure temporanee e omogenee individuate nell'Accordo di cui al titolo, precisando che i soggetti attuatori sono i Comuni, che l'ambito territoriale di riferimento sono gli Agglomerati e le Aree Urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, che il periodo va almeno dal 1° ottobre al 31 marzo e che l'applicazione è in funzione del livello di allerta.

Le misure minime indicate dalla Regione, da applicare durante il semestre invernale, **indipendentemente dal livello di criticità** raggiunto, sono le seguenti:

- in tutti i Comuni della Regione del Veneto, vige l'applicazione della DGRV n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006";
- in tutti i Comuni della Regione del Veneto si introduce il limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
- in tutti i Comuni della Regione Veneto si dispone l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello, dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta;
- negli agglomerati e nei Comuni con più di 30.000 abitanti, presso i quali opera un servizio di trasporto pubblico locale, si dispone il divieto di circolazione per i motoveicoli a due tempi di classe Euro 0 e autoveicoli benzina Euro 0, 1 e autoveicoli diesel Euro 0, 1 e 2, nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:30, salvo le esclusioni;

Le misure indicate dalla Regione, da applicare durante il semestre invernale, dal **livello di allerta 1 (arancione)**, sono le seguenti (in aggiunta a quelle minime):

- limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva fino a Euro 4 diesel (compreso) in ambito urbano dalle 8:30 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva fino a Euro 3 diesel (compreso) dalle 8.30 alle 12.00. Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016;
- divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Le misure indicate dalla Regione, da applicare durante il semestre invernale, dal **livello di allerta 2 (rosso)**, sono le seguenti (in aggiunta a quelle minime e a quelle di livello1):

- estensione delle limitazioni per i veicoli commerciali fino a Euro 3 diesel (compreso) nella fascia oraria 8.30 – 18.30 e fino a Euro 4 diesel (compreso) nella fascia oraria 8.30 – 12.00. Le deroghe previste sono le medesime individuate al punto precedente;
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016;

Preso atto che:

- I Comuni capoluogo e le Province hanno proposto, nel corso del CIS, delle modifiche per rendere pratica, attuabile e comprensibile l'applicazione delle misure e la comunicazione alla popolazione e la Regione Veneto si è impegnata ad elaborare un documento definitivo che tenga conto delle criticità segnalate;
- Il Comune di Casale sul Sile, non essendo dotato di un servizio di trasporto pubblico locale strutturato, nei casi di raggiungimento di livelli di allerta superiori - livello allerta 1 (arancione) e livello di allerta 2 (rosso), manterrà le stesse limitazioni del traffico previste per il livello minimo

La Provincia di Treviso ha convocato il TTZ in data 4.10.2017, per illustrare ai Comuni la situazione dell'inquinamento e i contenuti dell'Accordo padano e quanto emerso nella riunione del CIS del 21.09.2017;

**Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene ora necessario comunque applicare le seguenti misure minime definite in funzione delle specificità del territorio del Comune di Casale sul Sile, con riserva di eventuale loro aggiornamento in relazione all'eventuale aggravarsi della situazione o in base a ulteriori provvedimenti regionali in materia;**

Pertanto visti:

- l'art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della strada), con il quale si dà facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare, all'interno dei centri abitati, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

- il D.P.R. 26.08.1993, n.412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell' art. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10";- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- l'art. 5 del il D.P.R. 16.04.2013, n.74, e successive modifiche ed integrazioni, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 1.08.2005, n. 192";

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- acquisito i pareri di regolarità tecnica dei rispettivi Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

## **ORDINA**

per quanto indicato e considerato nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate, che siano applicate ed osservate le seguenti misure, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento (ed a valere dalla data di apposizione dell'apposita segnaletica stradale), fino al 30 Aprile 2018, salvo le eventuali successive integrazioni o aggiunte:

### **A) PER IL TRAFFICO VEICOLARE/MOTORI ENDOTERMICI (FONTI MOBILI)**

#### **a.1 Limitazione del traffico infrasettimanale**

##### **a.1.1 Ambito di applicazione:**

all'interno dei centri abitati del Comune di Casale sul Sile (capoluogo e frazioni) con l'esclusione delle vie seguenti:

- Via Trento e Trieste
- Via Belvedere
- Via Nuova Trevigiana
- Via Piave

##### **a.1.2 Periodo di applicazione:**

dalla data odierna, e a valere comunque dalla data di apposizione dell'apposita segnaletica stradale, fino al 30 aprile 2018;

##### **a.1.3 Giorni e orari di applicazione:**

da lunedì a venerdì

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

**a.1.4 Veicoli soggetti al divieto di circolazione:**

- motoveicoli a due tempi di classe Euro 0
- autoveicoli benzina di classe Euro 0, 1
- autoveicoli diesel di classe Euro 0, 1 e 2
- per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiori alle 7,5 tonnellate (Ordinanza Polizia Locale n. 24/30 del 15.09.2017) è confermato il divieto di circolazione nel centro storico di Casale sul Sile (Via Roma – Via Vittorio Veneto – Via Nuova Trevigiana Casale) compreso fra la rotatoria “Ponte Stella” e la rotatoria di Via Nuova Trevigiana Casale con Via Belvedere

**a.1.5 Esclusioni al divieto di circolazione:**

- i giorni festivi infrasettimanali
- mercoledì mattina nella giornata del mercato settimanale sino alle ore 14.00
- veicoli alimentati a gpl o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente gpl o gas metano
- veicoli elettrici o ibridi purché funzionanti a motore elettrico
- veicoli adibiti a trasporto con almeno tre persone a bordo, compreso il conducente (car-pooling),
- veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico
- negli orari di sciopero dei trasporti pubblici
- veicoli nella disponibilità degli Enti, Aziende pubbliche o private, Comunità e Scuole per lo svolgimento di servizi pubblici, di pubblica utilità e sociali
- veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo
- veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, con autocertificazione, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza
- veicoli immatricolati ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” (veicoli delle Forze armate)
- veicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale e altri veicoli, sempre a loro servizio, con targa non civile
- veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del trasporto pubblico muniti della certificazione del datore di lavoro o di autocertificazione con l’indicazione del tragitto per raggiungere il luogo di lavoro
- veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti, documentabili a posteriori
- veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di soggetti affetti da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi gli ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, purché muniti di autocertificazione
- veicoli delle persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, con autocertificazione
- veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno
- veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d’accoglienza, ovvero i veicoli dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dall’albergo, struttura ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione
- veicoli delle autoscuole, adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Treviso
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno, i cui conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione

- veicoli dei sacerdoti o dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero
  - veicoli diretti a cerimonie religiose provvisti di autocertificazione
  - veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età
  - veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza, gli accompagnatori muniti di autocertificazione con indicazione degli orari di entrate e uscita dei bambini e dei ragazzi
  - veicoli per il trasporto di atleti da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l' inizio e la fine dell'attività sportiva, muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva
- a.2 Obbligo dello spegnimento dei motori dei seguenti veicoli e uso delle buone prassi**
- degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico
  - per gli autoveicoli si raccomanda di non riscaldare i motori da fermo ma partire con guida non aggressiva e di spegnere il motore in caso di sosta prolungata

## **B) PER GLI EDIFICI (FONTI FISSE)**

### **b.1 Limitazione d'esercizio per gli impianti termici ad uso riscaldamento**

b.1.1 Ambito di applicazione: l'intero territorio comunale

b.1.2 Periodo di applicazione: dalla pubblicazione del presente provvedimento al 30 aprile 2018

b.1.3 Giorni e orari di applicazione: tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00

b.1.4 Tipologia di edifici e limitazioni:

- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali: riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 18° C + 2° C di tolleranza
- per tutti gli altri edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni, uffici ecc): riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 19° C + 2° C di tolleranza
- sono escluse dai limiti gli edifici adibiti le scuole, le case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo o assi milabili
- il mantenimento della temperatura dell'aria ambiente entro i limiti sopraindicati è ottenuto con accorgimenti che non comportano spreco di energia.
- è vietato l'utilizzo di apparecchi riscaldanti funzionanti a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 4 stelle , nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, appartenenti alle seguenti categorie: camini aperti, camini chiusi, stufe e qualunque altro apparecchio domestico, alimentati a biomassa legnosa che non garantiscano un rendimento energetico maggiore o uguale del 63% (il rendimento energetico è riportato sul libretto di istruzioni/certificazione della casa costruttrice);
- è concesso l'utilizzo di apparecchi riscaldanti che non assicurino tale rendimento minimo solo nel caso di edifici isolati, temporaneamente sprovvisti di impianto di riscaldamento regolare;

### **b.2 Divieto di climatizzazione di spazi dell'abitazione e ambienti complementari**

- esclusi gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ex art. 3, comma 4, D.P.R. 74/2014 è vietata la climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box e garage.

### **b.3 Regolazione delle aperture degli ingressi delle attività commerciali**

- è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere le porte di accesso ai rispettivi locali di competenza, ancorché azionate e presidiate da appositi dispositivi, chiuse fatto salvo il tempo minimo necessario per gli utilizzatori e per le movimentazioni delle merci

## **C) DIVIETO DELLE COMBUSTIONI ALL'APERTO**

- di tutti i residui vegetali agricoli e forestali in applicazione della DGRV 122/2015 e del Regolamento Consortile vigente in special modo in ambito agricolo e di cantiere;
- di falò e “panevin”: per quelli autorizzati dalla Questura e dalla Polizia Locale è imposto comunque il limite dimensionale di 5 metri di altezza e 3 metri di diametro massimo alla base, mentre per tutti gli altri ne è vietata l'accensione. Il materiale utilizzato deve essere costituito solamente da legno vergine (non verniciato e/o trattato con solventi o simili) e ramaglie, con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi, per limitare la fumosità

## **DISPONE**

1. che il presente provvedimento sia immediatamente efficace ed esecutivo per le misure relative agli edifici (punto “B”) ed alle combustioni (punto “C”), mentre per le misure relative al traffico (punto “A”) è subordinato all'apposizione della relativa segnaletica stradale;
2. che il Comando di Polizia Municipale, con l'eventuale ausilio tecnico dell'ARPAV e della Provincia di Treviso (Settore Ecologia e Ambiente), possa provvedere alla verifica di quanto indicato nella presente ordinanza;
3. che a carico dei trasgressori per l'inosservanza della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni previste da norme speciali di carattere penale e/o amministrativo, siano applicate le sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500.00, previste dall'art. 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
4. di dare ampia diffusione al presente provvedimento con pubblicazione nel sito internet comunale, all'Albo comunale e negli espositori distribuiti sul territorio;
5. che gli uffici comunali competenti provvedano alla trasmissione di copia del presente provvedimento sottoelencati soggetti interessati:

Regione Veneto

Provincia di Treviso

Comitato di Indirizzo e Sorveglianza

Tavolo Tecnico Zonale

ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso

Ai comuni dell' Agglomerato di Treviso IT0509

Azienda U.I.s.s. 2 Marca Trevigiana

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Direzione didattica di Casale sul Sile

## **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **INVITA**

i cittadini ad adottare, in tutto il periodo dell'anno, le seguenti buone prassi.

Edifici

- approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta da fonti rinnovabili: ciò consente di risparmiare 0.5 Kg di CO2 (anidride carbonica= gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato
- rispettare le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici
- assicurare il ricambio d'aria degli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, nelle ore più calde
- utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (filtri HEPA)
- sostituire e/o pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto
- per le stufe, nel caso l'edificio sia privo di impianto di riscaldamento alimentato a combustibile gassoso, di bruciare legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e

brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;

- acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- la qualità del pellet e del cippato di legno (legno ridotto in scaglie) per gli impianti ed i singoli apparecchi termici alimentati con tali tipologie di combustibili deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alle classi A1 e A2 (residui legnosi non trattati chimicamente), delle rispettive norme UNI EN 14961-2 e UNI EN 14961-4;
- l'utilizzo di "apparecchi soffiatori" deve essere limitato alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarsi delle polveri;

#### **Traffico**

- evitare l'uso dell'auto per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante (e quindi l'inquinamento) nei primi chilometri è elevatissimo (anche 10 volte quello normalizzato) e si regolarizza, generalmente, dopo circa 4 chilometri;
- non riscaldare i motori da fermo, partire subito con guida non aggressiva, evitando le brusche accelerazioni e frenate;
- evitare, laddove possibile, l'uso dell'automobile con il solo conducente negli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola,

#### **Formazione ed informazione**

- prendere consapevolezza dei propri consumi di energia (elettrica e termica) per elaborare strategie e soluzioni per ridurli,
- formare ed informare i propri familiari, personale e collaboratori circa i comportamenti più opportuni per economizzare i consumi,
- limitare l'attività e la sosta all'aperto in aree ad intenso traffico delle persone appartenenti a gruppi sensibili (bambini, anziani, persone con patologie respiratorie o precarie condizioni di salute),
- evitare di tenere i bambini ad un'altezza dal suolo di 30-50 centimetri (livello nel quale si accumula la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), preferendo per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata,
- evitare di esporsi all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento,
- azionare in automobile gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni (code, intenso traffico ecc.),
- ricordare che le patologie respiratorie e cardiache sono suscettibili agli inquinanti atmosferici
- informarsi e prendere visione dei bollettini ARPAV sullo stato di qualità dell'aria consultando i link dedicati:  
[http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria/rete\\_pm10.php](http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria/rete_pm10.php)  
<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/a-proposito-di-polveri-atmosferiche>
- rivolgersi allo Sportello Energia per avere tutte le informazioni sulle azioni per il risparmio energetico e delle bollette, la riqualificazione edilizia, il solare termico e fotovoltaico e l'adesione al gruppo di acquisto solare: lo Sportello è aperto ogni secondo mercoledì del mese dalle 16.30 alle 18.30 presso ex Sala Consiliare in Piazza all'Arma dei Carabinieri ([sportello.energia.mediosile@gmail.com](mailto:sportello.energia.mediosile@gmail.com) – tel . 348-9877630).

IL SINDACO  
Stefano Giuliano

**DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000**  
(Norme in materia di dichiarazione sostitutiva)

Il/la sottoscritto/a (o rappresentante legale della Ditta) .....  
nato/a.....il ....., residente in .....

Via .....n. ....

**DICHIARA**

che il seguente mezzo

autovettura  autocarro targato .....  
dalle ore ..... luogo di partenza ..... alle  
ore ..... luogo di destinazione .....

e ritorno

dalle ore ..... luogo di partenza ..... alle  
ore ..... luogo di destinazione .....

è escluso dal provvedimento di limitazione del traffico (Ordinanza Sindacale n. .... del .....) per il seguente motivo:

- veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, con autocertificazione, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza
- veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del trasporto pubblico muniti della certificazione del datore di lavoro o di autocertificazione con l'indicazione del tragitto per raggiungere il luogo di lavoro
- veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti, documentabili a posteriori
- veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di soggetti affetti da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse

- ☐ veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi gli ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, purché muniti di autocertificazione
- ☐ veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, con autocertificazione
- ☐ veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno
- ☐ veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, ovvero i veicoli dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione
- ☐ veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno, i cui conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione
- ☐ veicoli diretti a cerimonie religiose provvisti di autocertificazione
- ☐ veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza, gli accompagnatori muniti di autocertificazione con indicazione degli orari di entrate e uscita dei bambini e dei ragazzi
- ☐ veicoli per il trasporto di atleti da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l' inizio e la fine dell'attività sportiva, muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva
- ☐ altro.....

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico sull'autocertificazione (artt.495 e 496 C.P.), qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire (art. 43 del Testo Unico).

In fede,  
 data..... Firma.....

La presente dichiarazione va tenuta a bordo del veicolo ed esibita a richiesta degli agenti di controllo. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati unicamente per le finalità inerenti al provvedimento di questa Amministrazione.

IL SINDACO  
 GIULIATO STEFANO

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ del R. P.

Il sottoscritto messo Comunale dichiara che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto a partire dal \_\_\_\_\_

Casale sul Sile, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale